



Comune di BORGO VENETO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data 29 sett. 2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Oggetto ed esclusioni
- Art. 3 Settori di intervento
- Art. 4 Tipologia degli interventi
- Art. 5 Soggetti beneficiari
- Art. 6 Trasparenza ed informazione

CAPO II – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- Art. 7 Presentazione dell'istanza
- Art. 8 Istruttoria

CAPO III – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 9 Albo delle Associazioni
- Art. 10 Concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria
- Art. 11 Concessione contributi per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti
- Art. 12 Concessione di contributi in conto capitale
- Art. 13 Materiale informativo – obbligo dei beneficiari

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 14 Rapporto tra beneficiari e terzi

CAPO V – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- Art. 15 Definizione
- Art. 16 Soggetti beneficiari
- Art. 17 Esclusioni
- Art. 18 Presentazione della domanda
- Art. 19 Procedura
- Art. 20 Effetti della concessione
- Art. 21 Revoca del patrocinio
- Art. 22 Responsabilità

CAPO VI – CONCESSIONE DELL'USO DI BENI MOBILI

- Art. 23 – Finalità
- Art. 24 – Elenchi dei beni mobili
- Art. 25 – Presentazione della richiesta e condizioni dell'utilizzo

CAPO VII – CONCESSIONE DELL'USO DI BENI IMMOBILI

- Art. 26 – Finalità
- Art. 27 – Forma giuridica e procedura di assegnazione
- Art. 28 – Determinazione del canone e sua riduzione
- Art. 29 – Utilizzo temporaneo dei locali
- Art. 30 – Obblighi del concessionario
- Art. 31 – Decadenza e revoca della concessione
- Art. 32 – Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 – Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si attiene per la concessione di contributi nonché di attribuzioni di vantaggi economici ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro, nell'ambito del territorio comunale.

2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune di Borgo Veneto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Borgo Veneto determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative, lavori e acquisti nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 3, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori.

ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

1. Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori indicati ai commi successivi.

2. - **SETTORE CULTURALE** - L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

3. Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- b) iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- c) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;

- e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- f) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- g) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà di Borgo Veneto;
- h) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- i) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- l) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

4. – **SETTORE SPORTIVO** - L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- d) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

5. – **SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE** - L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- a) tutela e alla protezione dei minori, dei giovani, alla loro armonica crescita e alla prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- b) assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- c) prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- d) tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- e) altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.
2. Sono interventi diretti i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria di enti pubblici, delle associazioni ed altre istituzioni di carattere privato, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
 - b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - c) contributi economici in conto capitale a enti pubblici, società sportive e associazioni e altre istituzioni di carattere privato, a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che dei medesimi soggetti, utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 3;
 - d) contributi concessi alle associazioni di volontariato e di promozione sociale per le attività o servizi sociali di interesse generale previa stipula di convenzioni o accordi conformemente all'art. 71 del D.Lgs. 117/2017.
3. Sono interventi indiretti la concessione, da parte del Comune, del patrocinio disciplinata dal capo V.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai suddetti benefici gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto, così come previsto dalla normativa di settore vigente.
2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 6 – TASPARENZA ED INFORMAZIONE

1. Il Comune di Borgo Veneto pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le norme di legge vigenti:
 - a) il presente regolamento e gli altri atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di benefici economici per i diversi settori di intervento;
 - b) i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
2. L'elenco dei soggetti beneficiari di cui al precedente comma, lett. b) comprende i vantaggi economici di qualunque genere ed importo e coincide pertanto con l'Albo dei Beneficiari di cui al D.P.R. 118/2000.

CAPO II - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ARTICOLO 7 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente Regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli e reperibili presso i Servizi competenti o sul sito web istituzionale dell'Ente, entro il termine non perentorio:
 - a) del 30 giugno, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici, delle associazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - b) del 31 dicembre, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici dell'anno successivo;
 - c) del 31 ottobre, per la concessione di contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture da prevedersi per l'anno successivo;
 - d) nei termini stabiliti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici ove previsti.
2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
 - a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione o altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza iscrizione all'Albo;
 - b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;
 - c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso.
3. Nel caso di richieste per le ragioni di cui al comma 1 lettera b) è ammessa la presentazione almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione o iniziativa non altrimenti programmabile. In tal caso, il contributo è ammesso previa deliberazione della Giunta Comunale che approva il progetto di iniziativa del promotore o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

4. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

- a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto-iniziativa;
- b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

5. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale, di cui alla lettera c) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti, società sportive, associazioni e altre istituzioni di carattere privato interessate, dovranno essere corredate da:

- a) copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;
- b) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientrante tra quelle indicate all'art. 3.

6. Le proposte di convenzione o accordo di cui alla lettera d) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti dell'organizzazione di volontariato o dall'associazione di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, individua almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'attività o i servizi sociali di interesse generale;
- b) durata del rapporto convenzionale;
- c) modalità di organizzazione del servizio;
- d) numero e qualifica professionale dei volontari impiegati;
- e) modalità di coordinamento dei volontari anche con riferimento al servizio comunale competente;
- f) coperture assicurative;
- g) rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;
- h) sistema di verifica e controllo delle prestazioni;
- i) modalità di rimborso.

ARTICOLO 8 – ISTRUTTORIA

1. Le domande presentate dagli enti, società sportive, associazioni e altre istituzioni di carattere privato, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del Servizio competente che vi provvede entro 30 giorni dalla data di ricezione al Protocollo dell'istanza. Entro lo stesso termine, il Responsabile del Servizio potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza.

2. Ciascun Responsabile, sentito l'Assessore di riferimento e tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio e delle relative priorità, forma un piano di riparto stabilendo l'importo da assegnare ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

3. Il piano di riparto, corredato dai criteri seguiti per la sua redazione, è rimesso da ciascun Responsabile alla Giunta comunale per presa d'atto. Unitamente al piano di riparto, il Responsabile rimette un prospetto con l'indicazione delle risultanze dell'istruttoria, elencando altresì le istanze che risultano prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento e quindi non accoglibili.

4. Il Responsabile di Servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto, la determinazione per l'attribuzione dei contributi, dando comunque comunicazione all'istante dell'avvenuta concessione o meno del contributo.

5. Le proposte di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del Servizio competente che verifica se la proposta è maggiormente conveniente per l'ente rispetto al ricorso al mercato.

6. Il Responsabile del Servizio avvia una procedura comparativa mediante pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul sito internet per almeno 15 giorni qualora ritenga che possano sussistere più associazioni, iscritte all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 9, interessate a fornire il medesimo servizio o attività sociale. Il Responsabile del servizio, dà conto delle ragioni che giustificano l'approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale senza la pubblicazione dell'avviso in ragione dell'unica associazione presente nel territorio disposta allo svolgimento del servizio e dell'attività.

CAPO III - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ARTICOLO 9 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Borgo Veneto, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni ed altre istituzioni di carattere privato, al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, da parte di associazioni ed altre istituzioni di carattere privato.

2. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:

- a) avere sede legale nel Comune di Borgo Veneto;
- b) possono, altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, per il tramite di una loro sezione, attività in ambito comunale;
- c) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;
- d) prevedere l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- e) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 3.
- f) eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l'accesso ai contributi ed altri benefici economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90.

3. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune utilizzando il modello predisposto dall'ufficio competente, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
- c) programma delle attività previste.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.

6. Le associazioni ed altre istituzioni di carattere privato si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

7. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'ente, di quanto previsto nel presente regolamento.

ARTICOLO 10 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici, delle associazioni ed altre istituzioni di carattere privato, avviene in due soluzioni, entro 30 giorni dall'assegnazione per l'acconto del 75% e il saldo entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.
2. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione, di cui al precedente comma, entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere l'erogazione della seconda parte di contributo e, inoltre, l'ente procederà al recupero dell'anticipo del 75% già erogato.

ARTICOLO 11 – CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI

1. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.
2. Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto, l'ente o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto stessi. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il totale delle spese, al netto degli incassi, sostenute per la realizzazione della manifestazione, iniziativa, progetto.
4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato e potrà essere accordato un acconto nella misura massima del 50% della spesa da sostenere.
7. I soggetti assegnatari dei contributi in oggetto, decadono dal diritto di ottenere la relativa liquidazione ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
 - b. non venga presentata la documentazione prescritta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

9. Il destinatario dei contributi, nel caso di impossibilità a dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione al Comune che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.

ARTICOLO 12 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, viene disposta, di norma, entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.
2. Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, l'ente o l'associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.
3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento.
4. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito agli interventi per i quali viene accordato il contributo finanziario.
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere l'erogazione.
8. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
9. Qualora il soggetto al quale è stato concesso il contributo in conto capitale dovesse cessare l'attività, i beni acquistati in ragione del contributo, anche parzialmente erogato dell'Ente nella misura superiore al 50%, diverranno di proprietà del Comune di Borgo Veneto.

ARTICOLO 13 – MATERIALE INFORMATIVO - OBBLIGO DEI BENERICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività ed iniziative per cui sono stati concessi.
2. Gli enti pubblici, le associazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Borgo Veneto.
3. Gli enti pubblici, società sportive, le associazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti ovvero a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture sono tenuti a

far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Borgo Veneto.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 14 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.

CAPO V - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ARTICOLO 15 - DEFINIZIONE

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento e condivisione della manifestazione o attività, da parte del Comune di Borgo Veneto, di iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni, di particolare valore sociale, culturale, educativo, storico, sportivo, umanitario, ambientale.

2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di Borgo Veneto e non aventi scopo di lucro. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purché siano di interesse per il Comune di Borgo Veneto e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del Comune e del suo territorio.

3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, prevedono una finalità di beneficenza e solidarietà.

4. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del Comune di Borgo Veneto su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata.

ARTICOLO 16 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:

- a) enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;
- b) enti, associazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale;
- c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
- d) soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
- e) enti, associazioni, comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale, o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso, solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, la cultura, la storia, le tradizioni.

ARTICOLO 17 – ESCLUSIONI

1. Il patrocinio non viene concesso per iniziative o manifestazioni:

- a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati le cui finalità non rientrano tra quelle espresse dallo Statuto comunale;
- b) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro, salvo i casi previsti dall'art. 20, comma 3;
- c) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- d) che siano organizzate o promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici, comunque denominati, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- e) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

ARTICOLO 18 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di Borgo Veneto e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.
2. La richiesta in carta semplice, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente che la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione.

ARTICOLO 19 - PROCEDURA

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco sulla scorta di apposita istruttoria da parte dell'ufficio Segreteria.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Borgo Veneto che si riserva di riesaminare la domanda.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, preve verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune di Borgo Veneto con il presente atto.

ARTICOLO 20 – EFFETTI DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale dell'iniziativa, lo stemma istituzionale del Comune di Borgo Veneto e l'indicazione che la manifestazione è effettuata con il patrocinio del Comune di Borgo Veneto.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune del Borgo Veneto, né la concessione di contributi economici.

3. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi e sovvenzioni, o anche contributi indiretti quali la messa a disposizione di spazi, attrezzature, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando specifiche istruttorie.

4. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto, pertanto, dovrà dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

ARTICOLO 21 – REVOCA DEL PATROCINIO

1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.

ARTICOLO 22 – RESPONSABILITÀ

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi dei partecipanti e del pubblico, né nei confronti di terzi.

CAPO VI - CONCESSIONE DELL'USO DI BENI MOBILI

ART. 23 - FINALITÀ

1. Il Comune di Borgo Veneto, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di beni mobili per iniziative, attività o manifestazioni, anche non patrocinate dal Comune di Borgo Veneto, purché non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nei settori di intervento di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 24 – ELENCHI DEI BENI MOBILI

1. I beni mobili di proprietà comunale, il cui utilizzo può essere concesso a norma del presente Regolamento, vengono individuati con determinazione del Responsabile di Servizio che ne detiene la disponibilità.

2. L'utilizzo deve avvenire con la diligenza del buon padre di famiglia salvo il risarcimento del danno derivante da incuria nell'utilizzo. In considerazione del valore del bene, il Responsabile può stabilire un importo del deposito cauzionale da versarsi assieme all'istanza per la concessione dell'utilizzo del bene.

ART. 25 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E CONDIZIONI DELL'UTILIZZO

1. Le richieste di utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale saranno soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta.

2. Il bene dato in prestito dovrà essere ritirato e riconsegnato con mezzi propri, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile del Servizio competente.

3. Il bene dato in prestito dovrà essere restituito, in condizioni di integrità e pulizia, entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del prestito; in caso contrario si provvederà ad addebitare al soggetto richiedente le spese sostenute per il ripristino del bene avuto in concessione.

CAPO VII - CONCESSIONE DELL'USO DI BENI IMMOBILI

ART. 26 - FINALITÀ

1. Il Comune di Borgo Veneto può concedere in uso, a titolo gratuito o a canone agevolato, in modo permanente o saltuario, i propri immobili o parte di essi, compresi nel patrimonio disponibile, indisponibile o nel demanio comunale, ad associazioni o enti pubblici e privati, per scopi sociali connessi alle finalità associative di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le concessioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, parchi e giardini, strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito.

ART. 27 – FORMA GIURIDICA E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa mentre l'uso temporaneo di beni appartenenti al patrimonio dei beni disponibili avviene mediante contratto di comodato oppure di locazione. Il contenuto dell'atto deve essenzialmente prevedere:

- a) l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- b) la durata della concessione;
- c) la clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell'Amministrazione;
- d) altre clausole ritenute importanti ed essenziali.

2. Gli immobili concessi per le finalità di cui all'art. 26 vengono assegnati in seguito ad istruttoria del Servizio Patrimonio, che deve tener conto dei criteri di seguito evidenziati:

- a) deve trattarsi di enti, associazioni, forme organizzative che perseguono scopi nell'ambito delle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) tali enti, associazioni e forme organizzative, oltre a non perseguire finalità di lucro, non dovranno svolgere in alcun modo attività con modalità commerciali;
- c) l'attività deve essere rivolta ai cittadini del territorio in funzione della sussidiarietà delle associazioni rispetto ai fini istituzionali dell'Ente;

3. L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine di presentazione delle istanze, e ovviamente delle disponibilità, privilegiando, laddove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte dei soggetti interessati e comunque sulla base dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

- struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile oggetto della concessione;
- riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nel territorio, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo.

ART. 28 – DETERMINAZIONE DEL CANONE E SUA RIDUZIONE

1. Il canone può essere ridotto o azzerato, per le finalità di cui all'art. 3, in relazione allo svolgimento dell'attività di carattere sociale che si pone in forma sostitutiva rispetto ai servizi che rientrerebbero tra le funzioni istituzionali dell'Ente fatto salvo il pagamento delle spese di mantenimento del bene immobile in efficienza.
2. In caso di più richieste concorrenti tendenti ad ottenere la concessione, locazione o comodato di immobili comunali, inoltrate da associazioni o enti che hanno tra le proprie finalità statutarie quelle di carattere sociale, l'Amministrazione pone a base delle sue valutazioni i seguenti elementi:
 - la consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
 - l'attività svolta in precedenza sul territorio;
 - la diffusione sul territorio nazionale del richiedente;
 - il numero di aderenti in sede locale;
 - proposte di valorizzazione dell'immobile tramite interventi edilizi e/o ambientali.
3. L'Amministrazione concede l'immobile sulla base di un provvedimento motivato che tenga conto degli elementi suddetti e di qualunque altro elemento dal quale si possa evincere l'incisività della presenza sul territorio del soggetto richiedente la concessione.

ART. 29 – UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI

1. L'utilizzo temporaneo degli immobili, sale o locali di proprietà comunale ai soggetti di cui all'art. 1 può essere effettuato anche in modalità occasionale.
2. I locali possono essere, occasionalmente, messi a disposizione di privati e di ditte o aziende per le finalità esclusivamente prive di lucro. L'utilizzo può essere negato per finalità in contrasto con l'ordine pubblico o sicurezza ovvero per ulteriori motivi che devono essere concretamente esplicitati.
3. Le tariffe per l'utilizzo temporaneo dei locali sono stabilite dalla Giunta Comunale in sede di redazione delle tariffe per il bilancio finanziario.
4. Viene, in ogni caso, riconosciuta l'esenzione in favore delle associazioni aventi sede nel territorio che svolgono attività di sussidiarietà orizzontale in favore dei cittadini del Comune ovvero in caso di utilizzo per manifestazioni o eventi patrocinati dal Comune.
5. La Giunta può determinare riduzioni in favore di associazioni non aventi sede nel territorio comunale ma che svolgono attività di sussidiarietà orizzontale in favore del Comune di Borgo Veneto.

ART. 30 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni, locazioni o comodati in uso degli immobili dovranno prevedere a carico del concessionario:
 - a) l'obbligo del pagamento della tariffa, del corrispettivo o canone per l'utilizzo, ove previsto;
 - b) l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - c) il divieto di subconcedere;

- d) il pagamento di tutte le spese inerenti al mantenimento in funzione del bene, nessuna esclusa;
- e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
- f) comunicazione immediata di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
- g) presenza del soggetto designato quale responsabile in sede di autorizzazione o concessione nella struttura assegnata;
- h) rilascio dell'immobile nello stato in cui si trovava, salvo l'usura dovuta ad uso ordinario.

2. Per comprovato interesse pubblico in relazione alle attività di intervento di cui all'art. 3 può essere riconosciuto il mancato pagamento di cui al comma d) quale contributo economico da quantificarsi dall'Ufficio Patrimonio con la concessione, locazione o comodato e comunicato all'ufficio competente che ne terrà conto in sede di erogazione di contributi.

3. Il concessionario ha altresì l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Servizio Patrimonio di eventuali disfunzioni agli impianti.

ART. 31 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione e/o la risoluzione contrattuale, previa contestazione dell'inadempienza al concessionario.

2. Il mancato pagamento del canone stabilito comporta la decadenza della concessione e la risoluzione contrattuale.

3. È fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

ART. 32 - INTERVENTI MIGLIORATIVI AUTORIZZATI O NON AUTORIZZATI

1. Eventuali migliorie apportate dal concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Le opere costruite sul bene e/o relative pertinenze sono acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.

2. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese dell'associazione, nel termine assegnatogli. In caso contrario, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese.

3. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per tale qualificazione alla valutazione insindacabile del Responsabile del Servizio Patrimonio.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, nei termini previsti dalla legge, si intendono abrogati i previgenti Regolamenti Comunali per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati.

